



TRIBUNALE DI MODENA  
(Sezione II° civile)

r.g. 1831/2019

**Il G.I.**

rilevato che ha impugnato la delibera in data 29 gennaio 2019 (comunicata in data 30.1. u.s.) assunta da Immobiliare e c. s.a.s., con la quale lo stesso veniva escluso dalla compagine; il medesimo istante in questa sede ha richiesto la sospensione cautelare del deliberato societario;

che l'istante, in via preliminare, assume la nullità della clausola statutaria (art. 13), laddove la stessa rimette ad arbitrato le controversie societarie insorte tra soci, in particolare con previsione di designazione arbitrale rimessa alle parti, ovvero in forza di previsione che, in tesi, contrasterebbe col disposto affidato all'art. 34, 2° comma, d.lg. n. 5 del 2003, laddove impone che il potere di designazione arbitrale non possa essere rimesso alle parti in via principale;

che, invero, l'assunto non ha pregio e pare infondato, in forza di una sommaria delibazione propria di questa sede cautelare;

IL GIUDICE ISCRITTORE  
(N. 1831/2019)

che l'obbligo di adeguamento degli statuti societari è testualmente riferibile alle società di capitali ed alle società cooperative (artt. 223 bis e 223 duodecies att. c.c.), non anche alle società personali (Trib. Modena 7 ottobre 2011, in *dejure*); e poi la normativa in oggetto non pare imporre alle società già costituite alcun obbligo di adeguamento, pena la nullità (sopravvenuta ?), degli statuti medesimi (Trib. Bologna 17 giugno 2008, in *Giur. Comm.*, 2009, 5,, II, 1004, con nota di GUIDOTTI);

che, pertanto, l'istanza in oggetto va reietta, con riserva di determinazione delle spese procedurali all'esito del giudizio,

**P.Q.M.**

rigetta l'istanza di sospensione del deliberato societario.

Modena, 17 settembre 2019

**IL G.I.**

(dr. R. Masoni)

